

D.M. 6 maggio 1992 (1).

Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio.

(1) Pubblicato nella G.U. 14 maggio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITÀ,

visto l'art. 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203*;

visto l'art. 8 del *decreto ministeriale del 20 maggio 1991* recante: "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria";

visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983*;

considerata la necessità di un coordinamento nazionale delle reti di rilevamento degli inquinanti atmosferici ed in particolare del controllo di qualità dei dati di misura nonché dei sistemi di rilevamento delle emissioni inquinanti in atmosfera;

decreta:

1. Finalità.

Il presente decreto ha per scopo la definizione di un sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1999.

Gli obiettivi generali del sistema sono:

promuovere la qualità dei dati e la loro intercomparabilità a livello comunitario ed internazionale; definizione delle procedure per la validazione dei dati analitici delle reti di rilevamento della qualità dell'aria e per la calibrazione periodica delle apparecchiature di rilevamento, comprese quelle per il rilevamento delle emissioni;

certificazione o verifica della rispondenza di apparecchiature, sistemi e sensori impiegati nelle reti di rilevamento ai sensi dell'art. 8 del *decreto ministeriale 20 maggio 1991* nonché di quelle utilizzate per il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera;

trasferire operativamente le innovazioni normative e tecnologiche delle reti e degli altri sistemi di rilevamento risultanti dall'attività della Commissione di cui all'art. 6 del *decreto ministeriale 20 maggio 1991*;

elaborare e/o approvare le metodologie di controllo di qualità e di accettazione e valutazione dei risultati;

elaborare e/o approvare protocolli per la certificazione di apparecchiature e dei sistemi di calibrazione; accreditamento e qualificazione dei produttori e/o fornitori di beni e servizi per il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria.

2. Definizioni.

1. Certificazione o verifica delle apparecchiature: verifica della rispondenza di apparecchiature, sistemi e sensori alle specifiche tecniche previste dalla normativa o elaborate in base a quanto disposto dall'allegato

1, con l'utilizzazione di metodologie stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e/o definite nell'ambito delle attribuzioni spettanti al livello nazionale di cui allo stesso allegato.

2. Certificazione o verifica degli standard: determinazione della composizione chimica, della concentrazione, della purezza, delle proprietà fisiche o di particolari caratteristiche tecniche degli standard primari e secondari.
3. Controllo di qualità: insieme di procedure la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute.
4. Assicurazione di qualità: realizzazione di programmi per la verifica della corretta applicazione delle procedure per il controllo di qualità.
5. Validazione dei dati: insieme delle operazioni di controllo dei segnali acquisiti per verificare il corretto funzionamento dei sistemi di misura nel loro complesso.
6. Calibrazione: operazioni per stabilire la relazione tra i risultati di misura ottenuti da una unità analitica o da un analizzatore e le concentrazioni dell'inquinante.
7. Standard di riferimento primario: materiale ben caratterizzato e omogeneo con composizione o proprietà stabili che sono state misurate in base a proprietà fisiche fondamentali (massa, lunghezza, tempo, o costanti chimiche e fisiche).
8. Standard di riferimento secondario: materiale ben caratterizzato ed omogeneo la cui composizione o proprietà sono state determinate per confronto con uno standard primario.
9. Standard di trasferimento: standard primario o secondario usato per controlli sul campo.

3. Articolazione del sistema.

1. Il sistema viene strutturato nei tre livelli previsti dall'art. 7 del *decreto ministeriale 20 maggio 1991*:
livello provinciale: il livello provinciale o locale svolge la funzione di controllo primario della funzionalità della rete e della qualità dei dati attraverso i soggetti pubblici, privati o misti che hanno la responsabilità della gestione delle reti di rilevamento;
livello regionale: al livello regionale è affidata la responsabilità dell'assicurazione di qualità dei dati generati a livello provinciale o locale;
livello nazionale: le funzioni associate al livello nazionale sono di coordinamento generale del sistema, di accreditamento dei soggetti abilitati a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, di armonizzazione nazionale delle procedure, di pianificazione degli interventi e di collegamento e raccordo con analoghe istituzioni a livello comunitario ed internazionale e sono svolte dal centro nazionale di cui al successivo art. 4.

I compiti e le incombenze operative assegnati ai livelli di cui sopra sono riportate nell'allegato.

Eventuali deroghe a quanto riportato in detto allegato devono essere specificatamente autorizzate dai soggetti competenti, tenuto conto delle effettive realtà territoriali e/o nel caso di accertate inadempienze.

I compiti e le incombenze operative di cui all'allegato possono essere svolti da altri soggetti pubblici e/o privati, abilitati ai sensi dell'art. 5 se operanti su territorio interregionale, in base a convenzione con essi stipulata dai soggetti competenti, sentito il Comitato di cui all'art. 4.

4. Centro nazionale degli inquinamenti atmosferici - CENIA.

1) Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente viene istituito il Comitato inquinamento atmosferico per le finalità previste dal presente decreto.

Il Comitato è istituito entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, è presieduto dal direttore del servizio inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente ed è composto da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

due rappresentanti del Ministero della sanità;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2) Le funzioni tecniche per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto sono svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto superiore di sanità [I.S.S.], dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), secondo gli indirizzi del Comitato di cui al comma precedente.

3) Il Comitato inquinamento atmosferico e gli istituti operativi e tecnici riportati nel comma precedente costituiscono il centro nazionale per il rilevamento degli inquinamenti atmosferici.

4) I rapporti tra i Ministeri dell'ambiente e della sanità e gli istituti di cui sopra sono regolati da apposita convenzione da stipulare entro novanta giorni dalla emanazione del presente decreto.

5. Soggetti abilitati.

Con apposito decreto ministeriale, sentito il CENIA, possono essere autorizzati, a livello periferico, altri soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite ai livelli nazionale e/o regionale.

L'autorizzazione dei soggetti da abilitare viene proposta dal Comitato di cui all'art. 4.

ALLEGATO

Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti attraverso le funzioni attribuite ai tre livelli di cui all'art. 7 del *decreto ministeriale 20 maggio 1991* come appresso specificato. I compiti e le incombenze operative di tali funzioni possono essere modificati secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto.

Livello provinciale o locale:

gestione e manutenzione della rete di rilevamento (metodi manuali, metodi automatici, sensori meteorologici, sistemi di trasmissione e di acquisizione dei segnali di misura, archiviazione dei dati medi elementari);

controllo di qualità dei dati di misura:

validazione dei dati;

prove di intercalibrazione tra i punti di misura della rete;

partecipazione ai programmi di assicurazione di qualità predisposti a livello regionale o nazionale;

partecipazione a campagne di misure organizzative dal livello regionale o nazionale;

aggiornamento del personale in cooperazione con gli enti preposti a livello regionale e nazionale;

trasmissione dei dati al livello regionale con le modalità disposte dallo stesso;

elaborazione dei dati di misura secondo quanto stabilito dal livello regionale e trasmissione allo stesso;

predisposizione e invio al livello regionale di un rapporto annuale sulla funzionalità della rete;

predisposizione e diffusione della relazione provinciale annuale sulla qualità dell'aria in base alle indicazioni del livello regionale.

Livello regionale:

sorveglianza e supervisione della funzionalità delle reti di rilevamento;

interventi (normativi, regolamentari organizzativi e finanziari) per assicurare la funzionalità delle reti di rilevamento;

organizzazione di programmi di intercalibrazione tra le reti;

organizzazione di programmi di assicurazione di qualità anche in collaborazione con il livello nazionale;

organizzazione di campagne di misura anche in collaborazione con il livello nazionale;

organizzazione di corsi di addestramento e di aggiornamento del personale;

raccolta dei dati delle reti secondo modalità allo scopo stabilite tenendo conto delle indicazioni e delle disposizioni del livello nazionale (banche dati regionali);

raccolta dei dati elaborati a livello provinciale secondo modalità allo scopo stabilite tenendo conto delle indicazioni e delle disposizioni del livello nazionale;
trasmissione al livello nazionale di informazioni, dati ed elaborazioni;
predisposizione e diffusione della relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria.

Livello nazionale:

certificazione o verifica delle apparecchiature, sensori, sistemi;
certificazione o verifica degli standard primari e secondari;
elaborazione di metodi di analisi di riferimento per la misura degli inquinanti atmosferici;
elaborazione di metodologie per il controllo di qualità e la validazione dei dati;
elaborazione di metodologie per l'elaborazione e la valutazione dei risultati del rilevamento;
elaborazione di linee guida per la gestione delle reti di rilevamento, per l'utilizzazione di modelli, per la valutazione o la stima della qualità dell'aria;
accreditamento di soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 5;
organizzazione di programmi di intercalibrazione e di assicurazione di qualità in collaborazione con i livelli regionali e provinciali;
organizzazione di campagne di misura in collaborazione con i livelli regionali e provinciali;
organizzazione di corsi di aggiornamento e di preparazione professionale per il personale impegnato a livello regionale e provinciale;
partecipazione alla elaborazione di norme tecniche per la garanzia di qualità dei dati ambientali in ambito comunitario ed internazionale;
assicurare il mantenimento di elevati standard di conoscenza scientifica sulla metrologia degli inquinanti atmosferici attraverso attività di ricerca e di sviluppo su nuove tecniche di analisi e strumentazioni avanzate di misura e controllo anche attraverso convenzioni;
raccolta dei dati delle reti trasmessi dai livelli regionali (o provinciali) secondo modalità allo scopo stabilite (banca dati nazionale);
raccolta dei dati elaborati a livello regionale o provinciale secondo modalità allo scopo stabilite;
raccolta di informazioni, dati ed elaborazione dai livelli provinciali e regionali anche per il rispetto di impegni assunti in campo internazionale o derivanti da direttive comunitarie;
accreditamento e qualificazione dei produttori e o fornitori di beni e servizi per il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria;
organizzazione e realizzazione di misure di inquinanti atmosferici nell'ambito di programmi di ricerca internazionali;
predisposizione e diffusione della relazione nazionale annuale sulla qualità dell'aria in base alle informazioni ed alle relazioni dei livelli regionali e provinciali.